



COMUNE DI GERGEI

Provincia Sud Sardegna

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

Area Finanziaria

N. 15 DEL 25-07-2024

Reg. Generale 189

Oggetto: Approvazione lista di carico TARI per l'anno 2024. Accertamento di entrata. Presa d'atto quota del Tributo Provinciale di Protezione Ambientale ex art. 19, D.lgs. 504/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 17.04.2024 con il quale è stato rinnovato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria;

RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 07.03.2024, avente per oggetto: "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) - Periodo 2024-2026";
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 07.03.2024, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs.267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011)";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 18/11/2022 con la quale viene confermata alla sottoscritta la nomina di Funzionario Responsabile della tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., ha istituito la IUC, imposta unica comunale, con decorrenza dal primo gennaio 2014;
- la componente tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- i commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., disciplinano la TARI, ed in particolare il comma 650, stabilisce che la TARI, alla stessa stregua della TARES, è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare e il comma 651, stabilisce che il Comune, nella commisurazione di tale tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, che introduce il c.d. metodo normalizzato,

prevedendo nella determinazione della tassa una parte fissa ed una variabile che, complessivamente, devono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

- ai sensi del comma 666 della normativa istitutiva della IUC, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia, con delibera in corso di esecutività;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, comma 738, abolisce la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che:

- con la Delibera n. 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, ha stabilito che i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera n. 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2);
- con la Delibera n. 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

CONSIDERATO, altresì, che con deliberazione n. 386/2023 del 3 agosto 2023, l'Autorità ARERA ha istituito, a far data dal 01.01.2024, due componenti perequative, come di seguito specificato:

1. *UR1* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
2. *UR2* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

PRESO ATTO CHE, ai sensi della deliberazione ARERA sopra richiamata i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere, nelle richieste di pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva, le due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi;

PRESO ATTO CHE per l'anno 2024 le componenti perequative sono pari a 0,10 euro/utenza per la quota UR1 e 1,50 euro/utenza per la quota UR2, per un totale complessivo di € 1,60;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2024 avente ad oggetto “Validazione piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021” e aggiornato con delibera ARERA n. 389/2023, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per l'intero periodo regolatorio 2024-2025 del MTR-2;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 24.04.2024 avente all'oggetto “TARI (tassa sui rifiuti) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2024. Fissazione scadenza pagamenti tributo”;

CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 24.04.2024 sono state stabilite le scadenze di versamento del tributo nelle seguenti rate:

- a. 30.06.2024 (prima rata di acconto);
- b. 31.08.2024 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2024 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2024 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2022 di approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03.05.2023 avente all'oggetto “Modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI - ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022”;

ATTESO che l'ufficio tributi, sulla base delle tariffe deliberate, ha provveduto alla compilazione della lista di carico relativa alla Tassa Rifiuti per l'anno 2024, tenuto conto della situazione aggiornata al mese di giugno 2024, sia relativamente alle variazioni anagrafiche che a quelle relative alle attività non domestiche;

VISTO il ruolo principale TARI per l'anno 2024, riassunta nel seguente prospetto:

TARI COMUNE	107.746,91
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% AL NETTO DELLA COMMISSIONE SPETTANTE AL COMUNE (EX ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992)	5.379,53
ADDIZIONALE PROVINCIALE – 0,30% COMMISSIONE SPETTANTE AL COMUNE	16,19
IMPORTO COMPONENTI PEREQUATIVE EX DELIBERA ARERA 386/2023	1.107,37
TOTALE LISTA DI CARICO (AL LORDO DELLE APPROXIMAZIONI)	114.250,00

RICHIAMATO il disposto dell'art. 19 del D.lgs. 504/1992, come integrato dall'art. 2, c. 44, del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il quale prevede che, contestualmente alla tassa, i Comuni liquidino il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, da versare alla Provincia in seguito all'incasso della tassa da parte dei contribuenti, al netto di una commissione pari allo 0,30% delle somme riscosse;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 1° luglio 2020, in base al quale, a decorrere dal 2020, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente sarà versato alla Provincia di appartenenza direttamente dall'Agenzia delle

Entrate, al netto della commissione spettante al Comune nella misura dello 0,30% delle somme riscosse;

PRESO ATTO che alla data odierna non è stato istituito il codice tributo relativo alle componenti perequative, e che pertanto gli importi corrisposti a tal fine saranno riscossi dal comune e riversati ad ARERA secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità;

RITENUTO di dover approvare l'elenco dei contribuenti debitori della TARI per l'anno 2024, compresi nella lista di carico agli atti dell'ufficio tributi;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRESSO parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dalla L. n. 213/2012.

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- il Regolamento di contabilità dell'ente.

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la lista di carico contenente l'elenco dei contribuenti debitori della TARI per l'anno 2024, agli atti dell'ufficio tributi

DI DARE ATTO che gli importi complessivi desunti dalla lista di carico TARI 2024 sono riassunti nel seguente prospetto riepilogativo:

TARI COMUNE	107.746,91
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% AL NETTO DELLA COMMISSIONE SPETTANTE AL COMUNE (EX ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992)	5.379,53
ADDIZIONALE PROVINCIALE – 0,30% COMMISSIONE SPETTANTE AL COMUNE	16,19
IMPORTO COMPONENTI PEREQUATIVE EX DELIBERA ARERA 386/2023	1.107,37
TOTALE LISTA DI CARICO (AL LORDO DELLE APPROXIMAZIONI)	114.250,00

DI DARE ATTO che i termini di scadenza del pagamento è fissato nelle seguenti quattro rate:

- a. 30.06.2024 (prima rata di acconto);
- b. 31.08.2024 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2024 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2024 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

DI DISPORRE l'emissione degli avvisi bonari ai contribuenti iscritti a ruolo TARI anno 2024;

DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 5, art. 19, D. Lgs. 504/1992, secondo quanto stabilito dal Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 1° luglio 2020, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA),

pari a € 5.379,53, sarà riversato alla Provincia di appartenenza direttamente dall’Agenzia delle Entrate, laddove sarà riversato direttamente al comune l’importo relativo alla commissione spettante nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, quantificata in complessivi € 16,19;

DI ACCERTARE sul capitolo dell’entrata 102060 “tributo comunale rifiuti e servizi” del Bilancio di Previsione 2024/2025 , CO 2024 le seguenti entrate:

- € 107.746,91 quale importo dell’imposta della lista di carico TARI 2023;
- € 16,19 quale commissione spettante al comune per le somme riscosse ai fini TEFA ex. art. 19 del D.Lgs 504/1992;
- € 1.107,37 “Componente perequativa TARI” del Bilancio di Previsione 2024- 2026, in conto competenza, di cui € 69,21 per UR1 ed € 1.038,16 per UR2;

DI IMPEGNARE, contestualmente, a favore della CSEA, la somma di € 1.107,37, sul capitolo u.160950 del Bilancio di Previsione 2024-2026, in conto competenza;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio informatico e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Murgia Alessandra

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell’amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)